

COVID-19

Legge del 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” - conversione in Legge del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis)

La Legge di conversione del 23 luglio 2021, n. 106 - recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (di seguito Legge) - del Decreto Sostegni-bis è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, Supplemento Ordinario n. 25.

Le disposizioni previste in tale Legge sono in vigore dal **25 luglio 2021**.

Si commentano le principali novità fiscali introdotte.

Articolo 1 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

È stata rimodulata la disciplina del contributo a fondo perduto.

NOTA BENE

Per tutti i soggetti, l'importo del contributo non può essere superiore a 150.000 Euro.

CHI

- 1. Soggetti che hanno la partita IVA attiva al 26 maggio 2021 a cui sia stato già riconosciuto il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del Decreto Sostegni e che non abbiano indebitamente percepito, ovvero che non abbiano restituito tale contributo.**

COSA

È riconosciuto un **nuovo** contributo a fondo perduto nella misura del **100%** del contributo già riconosciuto, **senza la necessità di presentare nuovamente la domanda**.

Tale **nuovo** contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante **accredito diretto** sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di **credito di imposta** qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo (previsto dal Decreto Sostegni).

CHI

- 2. Soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
Soggetti titolari di reddito agrario;
Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di Euro nel 2019**

COSA

È riconosciuto un contributo a fondo perduto **“alternativo”** rispetto al precedente.

ATTENZIONE

Tale contributo spetta a condizione che l'ammontare **medio mensile** del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal **1° aprile 2020 al 31 marzo 2021** sia **inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo **dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020¹**.

- ✓ Soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del Decreto Sostegni

Il contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;

- 60% per i soggetti con ricavi e compensi **non superiori** a centomila Euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi **superiori** a centomila euro e fino a quattrocentomila Euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi **superiori** a quattrocentomila Euro e fino a 1 milione di Euro;

¹ Al fine di determinare tali importi si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni, ovvero di prestazione dei servizi.

- 30% per i soggetti con ricavi o compensi **superiori** a 1 milione di Euro e fino a 5 milioni di Euro;
 - 20% per i soggetti con ricavi o compensi **superiori** a 5 milioni di Euro e fino a 10 milioni di Euro
- ✓ Soggetti che **non** hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del Decreto Sostegni

L'ammontare del contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

- 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila Euro;
- 70% per i soggetti con ricavi o compensi **superiori** a centomila Euro e fino a quattrocentomila Euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi **superiori** a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di Euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi **superiori** a 1 milione di Euro e fino a 5 milioni di Euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi **superiori** a 5 milioni di Euro e fino a 10 milioni di Euro.

Tale contributo **non** concorre:

- alla formazione della base imponibile delle Imposte sui Redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61² e 109, comma 5³, del TUIR;
- alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di **credito di imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Non si applicano i limiti previsti in tema di:

- compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali con l'importo dei debiti di ammontare superiore a 1.500 Euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (*cf. art. 31, comma 1, del Decreto Legge n. 78/2010*);
- crediti di imposta e contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (*cf. art. 34 della Legge n. 388/2000*);

² L'art. 61 del TUIR, rubricato "Interessi passivi" dispone che gli interessi passivi inerenti all'esercizio di impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

³ Il comma 5 dell'art. 109 del TUIR dispone che "le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi".

- crediti di imposta da indicare nel quadro RU della Dichiarazione dei Redditi (i.e. limite annuale di 250.000 Euro - *cfr. art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007*).

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare esclusivamente in via telematica un'istanza all'Agenzie delle Entrate. Tale istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro **sessanta giorni** dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, l'istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al **primo trimestre 2021**.

CHI

3. **Soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato; Soggetti titolari di reddito agrario, nonché soggetti con ricavi o compensi redditi non superiori a 10 milioni di Euro nel 2019**

COSA

Il contributo a fondo perduto spetta - **subordinatamente all'autorizzazione della Commissione Europea**⁴ - a condizione che vi sia un **peggioramento del risultato economico di esercizio** relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con Decreto del MEF.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale - che sarà definita con Decreto del MEF - alla **differenza** del risultato economico dell'esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, **al netto dei contributi a fondo perduto già eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate**.

Il contributo:

- **non concorre** alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
- **non rileva** ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;
- **non concorre** alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di **credito di imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Non si applicano i limiti previsti in tema di:

- compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali con l'importo dei debiti di ammontare superiore a 1.500 Euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (*cfr. art. 31, comma 1, del Decreto Legge n. 78/2010*);

⁴ Cfr. comma 27, art. 1.

- crediti di imposta e contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (cfr. art. 34 della Legge n. 388/2000);
- crediti di imposta da indicare nel quadro RU della Dichiarazione dei Redditi (i.e. limite annuale di 250.000 Euro - cfr. art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007).

Al fine di ottenere il contributo i soggetti interessati devono presentare un'istanza all'Agenzia delle Entrate.

L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro **trenta giorni** dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

ATTENZIONE

L'istanza per il riconoscimento del contributo può essere trasmessa solo se la Dichiarazione dei Redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere presentata entro il **10 settembre 2021**.

CHI

4. **Soggetti titolari di reddito agrario, nonché soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di Euro ma non superiori a 15 milioni di Euro nel 2019, in possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi**

COSA

È riconosciuto (rif. comma 30-bis):

- a) il contributo previsto dall'art. 1 del Decreto Sostegni, determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019;
- b) il contributo alternativo (di cui ai commi da 5 a 13 dell'art. 1) determinato nel caso in cui gli interessati beneficino del contributo di cui alla lettera a) in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;
- c) il contributo alternativo (di cui ai commi da 5 a 13 dell'art. 1) determinato, nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo di cui alla lettera a) in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 30% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Articolo 1-sexies

MODIFICA DI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE RATE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Sono stati prorogati i termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all'Agente della Riscossione

CHI

Soggetti interessati alla:

- ✓ rottamazione-*ter* delle cartelle esattoriali;
- ✓ definizione agevolata delle risorse proprie UE;
- ✓ saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà economica

COSA

Il versamento delle rate dovute nel 2020 e delle rate dovute entro il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, si considera tempestivo se effettuato integralmente:

- entro il **31 luglio 2021**, per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
- entro il **31 agosto 2021**, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- entro il **30 settembre 2021**, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- entro il **31 ottobre 2021**, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
- entro il **30 novembre 2021**, per le rate in scadenza nel 2021.

Articolo 2

FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE

È stato istituito un Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

CHI

Soggetti esercenti attività economiche per le quali, per effetto delle misure adottate al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19⁵ sia stata disposta nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 la chiusura per un periodo complessivo di **almeno 100 giorni**.

COSA

È stato istituito un fondo, denominato "*Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse*", con una dotazione di 140 milioni di Euro per il 2021.

⁵ Ai sensi degli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 (si vedano le nostre precedenti comunicazioni).

NOTA BENE

I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici, nonché dei contributi a fondo perduto concessi.

I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

Articolo 4

ESTENSIONE E PROROGA DEL CREDITO DI IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO DI AZIENDA

È stato esteso e prorogato il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto di azienda.

CHI

Soggetti interessati (inclusi quelli del settore turistico)

COSA

È stato prolungato al **31 luglio 2021** il credito di imposta nella misura del:

- **60%** del canone relativo alla locazione di immobili a uso non abitativo e del:
- **50%** dei canoni per affitto di azienda, spettante alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator,

indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente.

ATTENZIONE

Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi **non superiori a 15 milioni** di Euro nel **2019**, nonché agli enti non commerciali, compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito di imposta, spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da **gennaio 2021 a maggio 2021**

Ai soggetti **locatari** esercenti attività economica, il credito di imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 **sia inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il credito di imposta spetta anche in assenza dei requisiti sopra citati ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal **1° gennaio 2019**. (*rif. comma 2*).

Il credito di imposta spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi **superiori a 15 milioni di euro** nel 2019 in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da **gennaio 2021 a maggio 2021**, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il **1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021** sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Detto credito spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 (*rif. comma 2-bis*).

Il credito di imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del **40%** e del **20%**.

Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*", e successive modifiche.

Articolo 6 AGEVOLAZIONI TARI

È stata introdotta una agevolazione Tari

CHI

Soggetti passivi di imposta

COSA

Al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività è stato istituito un fondo⁶ finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una **riduzione** della Tari in favore delle predette categorie economiche.

⁶ Con una dotazione di 600 milioni di Euro per il 2021.

Articolo 9
PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE, DEI TERMINI RELATIVI ALL'IMPOSTA SUL CONSUMO DEI MANUFATTI IN PLASTICA CON SINGOLO IMPIEGO E DEL TERMINE PER LA CONTESTAZIONE DELLE SANZIONI CONNESSE ALL'OMESSA ISCRIZIONE AL CATASTO EDILIZIO URBANO DEI FABBRICATI RURALI UBICATI NEI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEGLI ANNI 2016 E 2017

Sono state previste alcune proroghe dei termini

CHI

Soggetti interessati

COSA

1. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'Agente della riscossione

Il periodo di sospensione delle attività dell'Agente della Riscossione (i.e. periodo di sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito (cfr. art. 68, Decreto Legge n. 18/2020, si vedano le nostre precedenti comunicazioni) è stato prorogato al **31 agosto 2021**⁷.

ATTENZIONE

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'Agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 al **26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis)**, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

Restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte.

2. Plastic Tax

L'entrata in vigore della **Plastic Tax** è stata differita al **1° gennaio 2022** (rif. comma 3).

⁷ È stato modificato l'art. 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e gli artt. 145, comma 1 e 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (si rimanda alle precedenti comunicazioni).

3. Termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017

Tale termine è stato prorogato al **31 dicembre 2022**.

Articolo 10

MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE SPORTIVO

Sono state introdotte delle misure di sostegno al settore sportivo

CHI

Operatori del settore sportivo, interessati dalle misure restrittive introdotte al fine di contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19.

COSA

1. Il credito di imposta per gli **investimenti in campagne pubblicitarie** in favore di **leghe, di società sportive professionistiche** e di **società e associazioni sportive dilettantistiche**⁸ si applica anche per le spese sostenute **nel 2021**, relativamente agli investimenti sostenuti **dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021**;
2. è riconosciuto un **contributo a fondo perduto** a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle **società sportive professionistiche** che nel 2020 **non hanno superato** il valore della produzione di 100 milioni di Euro, e delle società ed associazioni sportive **dilettantistiche** iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai **Giochi olimpici e paralimpici**.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che sarà adottato entro sessanta giorni dal 25 luglio 2021 saranno definite le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, nonché le modalità di erogazione di detto contributo.

Articolo 14

TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN START-UP INNOVATIVE

È stato introdotto un regime di esenzione per i *capital gain* realizzati a seguito della cessione di partecipazioni in *start up* innovative

CHI

Persone fisiche non imprenditori

⁸ Di cui all'art. 81 del Decreto Legge n. 104/2020, si rimanda alle nostre precedenti comunicazioni.

COSA

Le plusvalenze realizzate:

- mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate⁹, nonché:
- realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di persone e dei soggetti IRES (nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite tali partecipazioni)

da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start-up innovative¹⁰ acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al **31 dicembre 2025** e possedute per almeno **tre anni non sono soggette a imposizione**.

L'esenzione si applica anche alle medesime plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di piccole e medie imprese innovative¹¹ acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al **31 dicembre 2025** e possedute per almeno **tre anni**.

NOTA BENE

Al fine dell'esenzione sono **agevolati**:

- gli investimenti in start-up innovative (di cui agli artt. 29 e 29-*bis* del Decreto Legge n. 179/2012¹²);
- gli investimenti in *PMI innovative* (di cui all'art. 4, commi 9 e 9-*ter*, del Decreto Legge n. 3/2015).

Analoga esenzione si applica anche nel caso plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di persone - escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati - e di capitali (anche non residenti) qualora e nella misura in cui, **entro un anno dal loro conseguimento**, siano reinvestite in start-up innovative, o PMI innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il **31 dicembre 2025**.

ATTENZIONE

L'efficacia di tali disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

⁹ Di cui all'art. 67, comma 1, lettere c) e c-*bis*), del TUIR.

¹⁰ Di cui all'art. 25, comma 2, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179.

¹¹ Di cui all'art. 4 del Decreto Legge n. 3/2015.

¹² Rubricati rispettivamente "*Incentivi all'investimento in start-up innovative*" e "*Incentivi in regime «de minimis» all'investimento in start-up innovative*."

Articolo 14-comma 4-bis

RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI

È stata **prorogata** la scadenza per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione di terreni e delle partecipazioni in società non quotate detenute da persone fisiche, al di fuori del regime di impresa.

Detta imposta può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, con pagamento a decorrere dal **15 novembre 2021** (analogo scadenza viene prevista per la redazione e il giuramento della perizia di stima).

Articolo 18

RECUPERO DELL'IVA SU CREDITI NON RISCOSSI NELLE PROCEDURE CONCURSUALI

È stato modificato il regime delle Note di variazioni IVA nelle procedure concorsuali (rif. art. 26, Decreto IVA)

CHI

Soggetti interessati

COSA

NOTA BENE

In caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali è consentito effettuare le variazioni in diminuzione **sin dall'apertura della procedura**, senza quindi doverne attendere la conclusione¹³, ossia:

- a) a **partire dalla data** in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato¹⁴;
- b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

¹³ Come osservato nel Tax Alert n. 9/2021, rubricato "Note di variazioni IVA nelle procedure concorsuali", tale modifica è conforme al diritto unionale (cfr. art. 90, secondo paragrafo, della Direttiva 2006/112/CE) il quale rimette agli Stati Membri la facoltà di stabilire se e a quali condizioni riconoscere il diritto alla riduzione della base imponibile e dell'imposta in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo, nonché all'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE (cfr. Causa C- 246/16) secondo il quale uno Stato Membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell'IVA all'infruttuosità di una procedura concorsuale qualora la stessa possa durare più di dieci anni, poiché ciò violerebbe il principio di neutralità dell'IVA.

¹⁴ Ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento, o;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, o;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, o;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

ATTENZIONE

Tali disposizioni si applicano alle procedure concorsuali avviate **dopo il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis)**.

Articolo 19

PROROGA DEGLI INCENTIVI PER LA CESSIONE DI CREDITI E ACE INNOVATIVA 2021

Sono stati prorogati gli incentivi previsti in tema di cessione dei crediti “*deteriorati*”, ed è stata introdotta l’agevolazione ACE innovativa 2021

CHI

Soggetti interessati

COSA

1. *Cessione dei crediti “deteriorati”*(cfr. art. 44-bis, d.l. 30 aprile 2019, n. 34¹⁵)

In caso di cessione di **crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti**, sarà possibile trasformare **entro il 31 dicembre 2021** in credito di imposta le attività per imposte anticipate riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto.

ATTENZIONE

I crediti deteriorati ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di Euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021

¹⁵ Convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019.

2. ACE innovativa 2021

Per il periodo di imposta 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo di imposta 2020, il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è pari al **15%**¹⁶.

NOTA BENE

La variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di **5 milioni di Euro**, indipendentemente dall'importo del Patrimonio Netto risultante dal Bilancio.

Per il 2021 la deduzione del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, può essere **alternativamente** fruita tramite riconoscimento di un **credito di imposta** da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato le aliquote previste per gli scaglioni di redditi IRPEF/IRES. Tale credito può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, dal **giorno successivo** a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro, ovvero dal giorno **successivo** alla rinuncia o alla compensazione di crediti, ovvero dal giorno **successivo** alla delibera dell'assemblea di destinare in tutto o in parte a riserva l'utile di esercizio.

Disciplina del credito di imposta

Il credito di imposta **non** è produttivo di interessi; può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione oppure può essere chiesto a **rimborso**.

In alternativa, tale credito può essere **ceduto**, con facoltà di **successiva cessione** del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente¹⁷.

Il credito di imposta deve essere indicato nella Dichiarazione dei Redditi, **non** concorre alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile IRAP, e **non** rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 109, comma 5, TUIR¹⁸.

ATTENZIONE

I soggetti che intendono avvalersi del credito di imposta devono presentare **apposita comunicazione** all'Agenzia delle Entrate; con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro **trenta giorni** dal 25 luglio 2021 saranno definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, nonché le modalità attuative per la **cessione** del credito.

¹⁶ Cfr. lettera b) del comma 287, art. 1 della Legge n. 160/2019.

¹⁷ I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare, ovvero in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

¹⁸ Tale comma prevede che "le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi [...]".

3. Operazioni di aggregazione aziendale

Il comma 8 dell'art. 19 ha modificato il regime della trasformazione in credito di imposta delle DTA riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile, nonché all'importo del rendimento nozionale ACE eccedente il reddito complessivo netto.

Per effetto di tali modifiche (cfr. art. 1, comma 233, della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178) si deve fare riferimento alle operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda **il cui progetto sia stato approvato dall'organo amministrativo competente delle società partecipanti, in caso di fusioni e scissioni, o l'operazione sia stata deliberata dall'organo amministrativo competente della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.**

Articolo 20 **MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CREDITO DI IMPOSTA** **PER BENI STRUMENTALI NUOVI**

È stata modificata la disciplina in materia di credito di imposta per i beni strumentali nuovi (cfr. art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma **1059-bis**)

CHI

Soggetti con un volume di ricavi o compensi **non inferiori** a 5 milioni di Euro

COSA

Per gli investimenti in beni **strumentali materiali diversi** da quelli indicati nell'**Allegato A** annesso alla Legge n. 232/2016 effettuati a decorrere dal **16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, il credito di imposta spettante è utilizzabile in compensazione in **un'unica quota annuale**.

NOTA BENE

Sono esclusi gli investimenti:

- in beni strumentali immateriali;
- in beni strumentali "Industria 4.0"

per i quali restano invariate le relative modalità di utilizzazione del credito di imposta.

Articolo 22

ESTENSIONE DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI COMPENSABILI O RIMBORSABILI AI SOGGETTI INTESTATARI DI CONTO FISCALE PER IL 2021

È stato esteso il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili

CHI

Soggetti intestatari di conto fiscale per il 2021

COSA

NOTA BENE

Per il 2021, il limite¹⁹ annuo dei crediti compensabili o rimborsabili è **elevato a 2 milioni di Euro**.

Articolo 32

CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

È stato prorogato il credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di Protezione individuale

CHI

- Soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (munite di codice identificativo regionale, ovvero in mancanza identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di *bed and breakfast*)

COSA

Spetta un credito di imposta in misura pari al **30%** delle spese sostenute nei mesi di **giugno, luglio ed agosto 2021** per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

¹⁹ Di cui all'art. 34, comma 1, primo periodo, della Legge n. 388/2000.

NOTA BENE

Il credito di imposta spetta fino ad un massimo di **60.000 Euro** per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di Euro per il **2021**.

Sono ammissibili al credito di imposta le seguenti spese:

1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
2. la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti sopra elencati;
3. l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
4. l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
5. l'acquisto di dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
6. l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito di imposta è utilizzabile nella Dichiarazione dei Redditi relativa al **periodo di imposta** di sostenimento della spesa, ovvero in **compensazione**.

ATTENZIONE

Non si applicano i limiti:

- annuale di utilizzazione dei crediti di imposta da indicare nel *Quadro RU* della Dichiarazione dei Redditi (i.e. Euro 250.000)²⁰;
- generale, relativo alla compensazione dei crediti di imposta²¹.

Il credito di imposta **non** concorre alla formazione del reddito ai fini delle Imposte sui Redditi e IRAP, e **non** rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta.

²⁰ Cfr. art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007.

²¹ Cfr. art. 34 della Legge n. 388/2000.



Articolo 67

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLA FILIERA DELLA STAMPA E INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Sono state introdotte misure urgenti a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19

CHI

Imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli Comuni e nei Comuni con un solo punto vendita di giornali

COSA

È riconosciuto un credito di imposta fino al **30%** della spesa sostenuta nel 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita. Detto credito di imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

L'efficacia di tale disposizione è subordinata **all'autorizzazione** della Commissione Europea.

Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati – Ufficio Studi

- ◆ **Dott. Luca Occhetta:** luca.occhetta@studiopirola.com
- ◆ **Dott. Ignazio La Candia:** ignazio.la.candia@studiopirola.com